

sioni militari di revisione affitti e requisizioni dei terreni la competenza per l'esame e la definizione delle vertenze dipendenti da irregolari occupazioni d'immobili o da irregolari o abusivi prelievi di cose mobili da parte delle truppe del Regio esercito, agli organi liquidatori dei danni di guerra.

« Il Ministero per la ricostituzione delle terre liberate si preoccupò giustamente del considerevole aumento di lavoro derivante ad alcune agenzie delle imposte ed alle Intendenze di finanza dalla trasmissione delle pratiche già in esame presso le Commissioni predette.

« Già provvide in parte ed ha in corso altri provvedimenti intesi ad assegnare agli uffici per il risarcimento dei danni di guerra il personale che prestava la propria opera presso le disciolte Commissioni militari.

« Ha emanate, fin dallo scorso febbraio, opportune disposizioni di massima per evitare appunto ogni pregiudizio agli interessi dei danneggiati e quindi ogni causa di malcontento. Ha disposto infatti che tutte le domande dovranno essere esaminate senza indugio ancorchè non siano compilate sui moduli prescritti dall'articolo 1 del Regolamento 30 marzo 1919 e che nelle vertenze per le quali la proposta di indennizzo concretata dalla C. R. A. R. abbia avuto l'assenso dei danneggiati ed in quelle in cui le parti abbiano firmato per incondizionata accettazione la perizia del danno eseguita dalla Commissione militare, l'intendente di finanza e l'agente delle imposte riterranno come concordato l'ammontare delle indennità e trasmetteranno, senza riesame, gli atti alle Commissioni di cui all'articolo 20 del testo unico 27 marzo 1919, perchè abbia luogo senz'altro l'omologazione.

« Ha in tale occasione, confermato finalmente il concetto, già altra volta esposto ai dipendenti uffici, di lasciare cioè la massima libertà ai danneggiati sulla scelta dei mezzi di prova, purchè essi siano sufficienti a formare negli organi liquidatori il convincimento del diritto nel richiedente al risarcimento del danno, senza pretendere una rigorosa e tassativa documentazione la quale non è prescritta essenzialmente dalle disposizioni in vigore.

« Il sottosegretario di Stato

« DELLO SBARBA »

Bergamo. — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per conoscere come provveda al disbrigo delle pratiche di denuncia di danni di guerra all'Agenzia delle imposte di Asolo — mandante di personale — e come funzioni la Commissione mandamentale di omologazione dello stesso mandamento ».

RISPOSTA. — « Sul funzionamento dell'Agenzia delle imposte e della Commissione mandamentale di Asolo non pervennero finora lagnanze a questo Ministero.

« Poco tempo fa i sindaci dei comuni asolani esprimevano la preoccupazione che, con l'aumento di lavoro conseguente alla soppressione delle C. A. R. A., il personale dell'Agenzia non fosse sufficiente, ma, essendo in corso delle pratiche per l'assegnazione degli uffici finanziari del personale già addetto alle Commissioni militari, non si è creduto di adottare nuovi provvedimenti. Si assicura però che si è presa buona norma degli inconvenienti cui accenna l'onorevole interrogante, e che si provvederà al riguardo con tutta la sollecitudine richiesta ».

« Il sottosegretario di Stato

« DELLO SBARBA ».

Bergamo. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda doveroso provvedere d'urgenza al miglioramento delle condizioni materiali delle levatrici italiane, essendo insufficiente il beneficio arretrato loro dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 ».

RISPOSTA. — « Le condizioni delle levatrici condotte, alle quali evidentemente si riferisce l'interrogazione, come quelle di tutto il personale sanitario degli enti locali, sono state sempre tenute da questo Ministero nella dovuta considerazione.

« Il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, con cui furono aumentati del 10, del 15 e del 30 per cento gli stipendi degli impiegati governativi, dispose nell'articolo 8 che i comuni potessero assegnare agli impiegati dipendenti, comprese naturalmente anche le levatrici condotte, aumenti di stipendio in misura non superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato; ed all'uopo autorizzò detti enti a procurarsi i mezzi necessari mediante inasprimenti di tributi locali o contrattazione di mutui.

« L'onorevole interrogante osserva che il beneficio accordato alle levatrici condotte da detto decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 fu insufficiente; ed infatti, poichè il provvedimento aveva carattere facoltativo, non tutti i comuni lo adottarono, e quindi non tutte le levatrici condotte poterono beneficiare di detti aumenti.

« Ma col decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, si fece obbligo ai comuni di assegnare ai propri dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio di detto anno, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, una indennità caro-viveri nella stessa misura di quella concessa agli impiegati governativi col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314;